

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2115 del 28/04/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MONTANARI LEONIDA SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA LEGNO IN COMUNE DI CONSELICE, VIA FRASCATA, N.6. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2254 del 28/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventotto APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MONTANARI LEONIDA SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA LEGNO IN COMUNE DI CONSELICE, VIA FRASCATA, N.6. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/03/2022 - assunta da ARPAE SAC con PG 2022/53916 - pratica **SinaDoc n. 14433/2022** - dalla Ditta **Montanari Leonida srl** (C.F./P.IVA 00121560395), con sede legale e attività di lavorazione e verniciatura legno in Comune di Conselice, Via Frascata, n.6, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:**

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **14433/2022** emerge che:

- La Ditta Montanari Leonida srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/03/2022 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2022/53916, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento n.414 del 31/07/2008 rilasciato dalla Provincia di Ravenna, rispetto al quale si richiede il rinnovo con modifica sostanziale;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 30/03/2022 (PG 2022/53916) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG.2022/60246);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2022/56609).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario ARPAE mediante PagoPa in data 27/04/2022;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2022/65213 del 20/04/2022);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2022/66541 del 22/04/2022);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Montanari Leonida srl per la propria attività di lavorazione e verniciatura legno svolta in Comune di Conselice, Via Frascata, n.6 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Montanari Leonida srl (C.F./P.IVA 00121560395)**, con sede legale e attività di lavorazione e verniciatura legno in Comune di Conselice, Via Frascata, n.6, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto generato dall'attività, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- l'Azienda svolge attività di verniciatura e lucidatura pannelli ed infissi in legno presso lo stabilimento insediato a Conselice (RA) in Via Frascati n°6;
- nell'ambito di un riassetto impiantistico la Ditta ha presentato un'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dichiarando che verrà installato un nuovo impianto di post-combustione termica – afferente al punto di emissione esistente denominato E20 - a servizio della linea di verniciatura in cui è previsto l'impiego di prodotti vernicianti a base solvente, e si procederà alla modifica del punto di emissione esistente denominato E19 afferente alla linea spalmatura U.V., essiccamento U.V. e cabina pezzi speciali dove è prevista l'installazione di un filtro a carboni attivi a valle di un sistema di by-pass che convoglierà a tale sistema di abbattimento, le correnti d'aria captate durante l'impiego di prodotti vernicianti a base solvente; nel caso in cui vengano impiegati prodotti vernicianti a base acquosa il by-pass escluderà l'impiego del filtro a carboni attivi. L'assetto impiantistico precedentemente autorizzato, escludendo i punti di emissione E19 ed E20, rimarrà invariato;
- Risultano presenti n°3 caldaie alimentate a gas metano, afferenti alle emissioni denominate E5, E6, ed E22, impiegate per il riscaldamento della camera di essiccazione (E5 ed E6) oltre ai locali di lavoro, uffici e acqua sanitaria (E22). Si riportano di seguito le PTN delle caldaie presenti: E5 ed E6 PTN 450 kW, E22 PTN 34 kW;
- Le emissioni denominate E19 ed E20 sono dotate di idonei sistemi di abbattimento dei COV costituiti rispettivamente da filtri a carboni attivi e dal nuovo post combustore termico ;
- All'interno del post combustore (afferente all'emissione E20) il flusso gassoso ha un tempo di permanenza in camera di combustione (rivestita in materiale ceramico) di circa 0,6 secondi, in linea con i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna. Come combustibile ausiliario è previsto l'utilizzo di gas metano; il bruciatore ha una PTN di 400 kW. Il VLE indicato dal costruttore per la concentrazione di COT in uscita dal combustore è ≤ 50 mg/Nmc. Il post combustore termico è dotato di un pannello di controllo da cui sono visionabili, in una serie di sinottici, le grandezze dell'impianto quali: la temperatura dei fumi in camera di combustione, la temperatura dei fumi in uscita dall'impianto, i grafici di funzionamento, gli allarmi attivi oltre allo storico degli allarmi. Tale sistema possiede la funzione di registrazione dati o datalogger. L'impianto è dotato di n°2 sensori (termocoppie) in camera di combustione, oltre ad un sensore (termocoppia) installato sul camino per la verifica della temperatura massima dei fumi in uscita.
- Le emissioni denominate E4, E11, E15 ed E21 sono dotate di sistemi di abbattimento del materiale particolato opportunamente dimensionati secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna, costituiti da filtri a tessuto.
- Sulla base della dichiarazione in merito ai quantitativi annui di prodotti vernicianti impiegati, risulta esclusa l'applicazione dell'art. 275 Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Limiti di emissione**PUNTI DI EMISSIONE E5, E6, E22 – CALDAIE A METANO**

Portata massima	2000	Nmc/h ognuna
Altezza minima	5	m
Temperatura	150	°C
Durata	10	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti :		
Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – LEVIGATURA – F.T. -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SPAZZOLATURA E LEVIGATURA – F.T.-

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – LEVIGATURA/VERNICIATURA – F.T. -

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E19 – SPALMATURA U.V. , ESSICCAMENTO U.V., CABINA PEZZI SPECIALI – AD – MODIFICA

Portata massima	21600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E20 – VELATURA – PT – MODIFICA

Portata massima	21000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E21 – LEVIGATRICE A 3 NASTRI – F.T. -

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 –VERNICIATURA CON GRIGLIATO – PRODOTTI A BASE ACQUOSA -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione indicati con E19 ed E20 devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di

riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle emissioni modificate **(E19, E20) il 30/06/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. L'Azienda dovrà mantenere, a disposizione degli organi di controllo, lo storico dei dati di funzionamento del post combustore (E20) per un periodo pari ad almeno un anno.
7. Il filtro installato sull'emissione E19 è alimentato con carbone attivo E205. Dev'essere prevista la installazione sul filtro a carboni attivi, a valle del by-pass, di un conta ore di funzionamento non azzerabile.
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per tutti i punti di emissione indicati, ad esclusione delle caldaie (E5,E6,E22)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **la sostituzione dei carboni attivi con frequenza almeno annuale e comunque quando il tasso di carico raggiunge il 12% rispetto al peso iniziale;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.